



150/15
327/15
1198
27/5/15

SENTENZA N.
REG. GEN. N. 150/2015
RG. DEP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Rho, Dott Sergio Parisi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da

, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti presso il cui studio, in Milano , via Carlo Crivelli 15/1 , è elettivamente domiciliato,

ricorrente

contro

Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto di Milano pro tempore

resistente.

CONCLUSIONI

- per parte ricorrente: accogliere il ricorso;
- per parte resistente: respingere il ricorso, come da memorie depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 204 bis CdS , il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale n. 700011905780/2015 della Polstrada di Milano.

Pronunciato il decreto, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, eseguite le notifiche, l'opposta amministrazione si costituiva depositando i relativi documenti chiedendo il rigetto dell'istanza.

All'udienza odierna, presente parte ricorrente, discussa la causa e precisate le conclusioni, il Giudice pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte opponente sottolinea l'illegittimità del provvedimento prefettizio eccependo in particolare, carenza di avviso della facoltà di munirsi di difensore ed altre irregolarità formali dell'atto. Parte resistente contesta quanto ex adverso sostenuto e chiede volersi respingere il ricorso ritenuto infondato.

L'eccezione di mancato avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia ha priorità logica ed è fondata.

L'accertamento del tasso alcolemico costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile (Cass. Pen. 26.5.2006, 16.7.2004 e 11.3.2004) e, nel compimento di essi, l'indagato ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia e di essere avvisato di tale facoltà. Pertanto il verbalizzante procedente ha il dovere di informare la parte di tale diritto, dandone atto nel verbale. (Cfr. Anche M.I, circolare n. 300/Ai/42175/109/42/2005).

Invero risulta in atti che l'avviso non è stato dato e al riguardo va precisato che l'obbligo dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non ricorre solo quando l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di un'attività di Polizia amministrativa (Cass. n. 10850/2008 e successivi), come per il caso di specie nella fase iniziale; negli altri casi sussiste e la sua violazione dà luogo ad una nullità di natura intermedia che deve ritenersi sanata se non dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto" (Cass. n. 2584/2006 e successive). Nella specie il ricorrente ha dedotto con il presente ricorso la circostanza e pertanto deve essere dichiarata la nullità dell'atto per violazione degli artt. 256 cpp e 114 disp. Att cpp (omissione dell'avviso di farsi assistere da difensore di fiducia). Il principio (applicabile anche all'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 186 co. 2 lett.a) è stato recentemente ribadito dalla Cass. Pen a SU che con sentenza n. 5396/2015 ha stabilito inoltre come la nullità conseguente al mancato avvertimento di cui sopra in violazione dell'art. 114 disp att cpp può essere tempestivamente dedotta sino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado e che

“ deve escludersi che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita dal soggetto indagato o imputato, sia prima che dopo l'atto, poiché tale soggetto non ha o si presume che non abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò entro certi termini a pena di decadenza”.

Quanto sopra espresso rende superflua ogni altra considerazione di merito e il ricorso deve essere accolto.

I rilievi che precedono, la controvertibilità giurisprudenziale, la natura del procedimento e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rho

definitivamente pronunciando sulle domande, svolte da parte ricorrente con atto di opposizione ex art. 204 bis CdS, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

accoglie

l'opposizione proposta, annullando il provvedimento opposto e le relative sanzioni.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Rho, il 25.5.2015.